



COMUNE DI CASELLA

Ordinanza n. **71**

Casella, **15/11/2011**

IL SINDACO

- Considerata** la situazione di forte disagio al traffico veicolare ingeneratasi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Provincia di Genova a far data dal 4 novembre 2011 e del cedimento di un tratto di SP 226 in Comune di Savignone, che ha reso impraticabile i collegamenti per la ridetta via tra Casella e Busalla;
- Richiamata** l'ordinanza sindacale n. 69 del 9 novembre 2011, con la quale è stata disciplinato in via temporanea il transito veicolare di Via Pratopriore;
- Vista** l'Ordinanza Sindacale del Comune di Savignone n. 48 del 14 novembre 2011 con la quale è stato ordinato il divieto d'accesso a tutti i veicoli di cui all'art. 47 CDS sulla strada comunale di collegamento tra Loc. Renesso ed il Comune di Casella in senso discendente, istituendo un senso unico a salire per il tratto di strada denominato loc. Jesi;
- Ritenuto** che tale scelta comporti la necessità di ridisciplinare in via temporanea, contingibile ed urgente la viabilità intercomunale che colleghi il Comune di Casella col Comune di Savignone;
- Dato atto** che occorre pertanto rivedere in tal senso la disciplina di accessibilità e percorribilità di Via Pratopriore quale ordinata con il provvedimento sindacale sopra richiamato;
- Tenuto conto** dei dati di flusso veicolare a disposizione dell'ente ed avuta particolare considerazione della necessità di salvaguardare i servizi alla persona e scolastici;
- Sentito** il contermine Comune di Savignone;
- Visti** gli artt. 1, 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/92;
- Visto** il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico degli Enti Locali";

ORDINA
A FAR DATA DA MERCOLEDI' 16 NOVEMBRE 2011

- 1) Il traffico veicolare in Via Pratopriore è consentito **dalle ore 5.45 alle ore 23.00** a tutti i mezzi aventi massa a pieno carico inferiore a 2,5 ton. (stabilito con ordinanza sindacale n. 28/2001) **nella sola direzione da Savignone a Casella;**
- 2) In deroga a quanto previsto a punto 1), è consentito l'accesso in Via Pratopriore dall'innesto di Via Stabbio esclusivamente alle seguenti categorie di veicoli:

- a) mezzi di emergenza e soccorso;
 - b) mezzi di servizio dell'Amministrazione Provinciale e della Polizia Locale;
 - c) mezzi di servizio delle forze dell'ordine;
 - d) mezzi di trasporto destinati a scuolabus (art. 75 CDS) o equiparati destinati al trasporto di studenti, nonché mezzi di trasporto che effettuino servizi per conto dell'Ambito Territoriale Sociale, previa comunicazione al Comune ordinante del numero e degli orari indicativi degli accessi;
- 3) Il traffico veicolare in Via Pratopriore è vietato **dalle ore 23.00 alle ore 5.45** ad ogni veicolo, fatta eccezione per i mezzi di emergenza e soccorso e per i motoveicoli e gli autoveicoli condotti da residenti in via Pratopriore, per i quali ultimi vige nel tratto di competenza comunale il doppio senso di marcia;
- 4) Per i mezzi di cui alla lettera d) l'accesso è consentito fino ad una massa a pieno carico non superiore a 4,5 ton;
- 5) Il traffico veicolare in Via Carpeneli è consentito nella sola direzione Savignone dal km 0 + 700, per veicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 2,5 ton;
- 6) Nel tratto da 0 a 0+700 è consentito, per veicoli aventi massa a pieno carico non superiore a 2,5 ton, il traffico in doppio senso di marcia limitatamente alle autovetture ed ai motoveicoli condotti da residenti in Via Carpeneli;
- 7) Con solo riferimento alla massa, la limitazione di cui ai punti 5) e 6) non si applica a mezzi di soccorso ed emergenza, scuolabus o equiparati, mezzi delle imprese di distribuzione dei servizi di rete, mezzi di Poste Italiane SpA, per i quali si applica il massimale di cui al punto 4.

In considerazione della necessità di tutelare la conservazione del manto stradale di Via Pratopriore, è sospesa, durante per il periodo di vigenza del presente provvedimento, per i mezzi di emergenza e soccorso l'autorizzazione n. 29 del 12 settembre 2001.

La presente ordinanza vige fino a sua revoca. L'Ordinanza Sindacale n. 69/2011 e n. 70/2011 sono revocate.

Sarà vietato l'accesso ed il transito agli autoveicoli privati di cui pure siano titolari o alla guida incaricati di pubblico servizio, pubblici ufficiali, autorità pubbliche ed affini.

Il Sindaco valuterà specifiche puntuali domande di autorizzazione in deroga.

Il presidio lungo la strada intercomunale tra Casella e Savignone lungo la sponda sinistra del torrente Scrivia è garantito, come da accordi intercorsi tra le Amministrazioni, dal Comune di Savignone. Il Comune di Casella, compatibilmente con le esigenze di servizio, sorveglia l'accesso da Via Stabbio per le categorie in deroga di cui al punto 2.

La presente ordinanza è trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri di Savignone
- Comune di Savignone
- Comune di Ronco Scrivia (giusta convenzione)
- Comune di Isola del Cantone (giusta convenzione)
- Tenenza Guardia di Finanza di Busalla
- 118
- Corpo Forestale dello Stato di Montoggio
- P.A. Croce Verde Casella.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a termine di legge.



Il Sindaco
Marco Angelo Baffetti